



CITTA' DI GIAVENO
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
www.comune.giaveno.to.it

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE AFFISSIONI DIRETTE NELLE BACHECHE COMUNALI. A DISPOSIZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI, PARTITI POLITICI RAPPRESENTATI A LIVELLO LOCALE E DELLE ASSOCIAZIONI, GRUPPI E COMITATI DI CITTADINI.

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 29/09/2011

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 100 del 29/12/2015

PARTE I
GRUPPI CONSILIARI E PARTITI POLITICI

Art. 1

Le bacheche messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale per le affissioni cartacee sono destinate all'uso da parte dei gruppi consiliari e dei partiti politici rappresentati a livello locale, provinciale e nazionale, e debbono essere utilizzate per l'affissione di comunicazioni, avvisi o altro materiale, concernenti temi connessi all'attività politico - amministrativa del gruppo o del partito.

Art. 2

Le affissioni in bacheca dovranno riportare a margine la data di affissione.

Art. 3

Ad ogni gruppo consiliare spetta di diritto una bacheca. Qualora la stessa non sia prontamente disponibile, l'Amministrazione Comunale dovrà, entro il termine di 6 (sei) mesi dalla formale costituzione del gruppo consiliare, provvedere al reperimento ed alla successiva assegnazione.

Art. 4

Di ogni affissione è responsabile in prima persona il soggetto appositamente designato dal gruppo o partito all'atto dell'assegnazione della bacheca.

L'affissione materiale e la responsabilità per i contenuti delle stesse sono a carico dei gruppi e dei partiti.

L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi coinvolgimento e responsabilità sia sui contenuti, sia sulle operazioni di affissione. Le affissioni o parti di esse che non dovessero risultare vere dovranno essere corrette, a cura del responsabile della bacheca, tramite l'affissione di una comunicazione recante come intestazione la dicitura "CORREZIONE". Essa dovrà contenere i precisi termini della questione e dovrà rimanere affissa per almeno due mesi.



CITTA' DI GIAVENO
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
www.comune.giaveno.to.it

Art. 5

Il gruppo o partito che dovesse rifiutarsi di effettuare la correzione perderà il diritto all'uso della bacheca assegnatagli per 6 mesi.

Art. 6

La sede per dirimere le eventuali controversie circa la correttezza del materiale affisso e la conformità dei contenuti, così come definita dall'art. 1, è la Conferenza dei Capigruppo unitamente al Presidente del Consiglio Comunale, con decisione presa a maggioranza.

Art. 7

La prima assegnazione è fatta sulla base di un accordo in Conferenza dei Capigruppo, tenuto conto della situazione storica esistente. Le successive assegnazioni delle bacheche sono effettuate dal Presidente del Consiglio sulla base del numero di bacheche messe a disposizione e secondo il seguente ordine di preferenza:

1. gruppi consiliari;
2. gruppi politici rappresentati in consigli regionale;
3. gruppi politici rappresentati a livello nazionale
4. gruppi politici rappresentati sul territorio del Comune di Giaveno

Ad ogni partito politico può essere assegnata una sola bacheca.

Art. 9

Durante il periodo elettorale l'affissione nelle bacheche comunali è soggetta all'osservanza delle norme previste in materia di propaganda elettorale, conseguentemente dovrà provvedersi al ritiro di tutto il materiale esposto o all'oscuramento della bacheca.

PARTE II
ASSOCIAZIONI, GRUPPI E COMITATI DI CITTADINI

Art. 10

L'Amministrazione Comunale, per accrescere le possibilità di comunicazione, mette gratuitamente a disposizione delle associazioni, dei gruppi e dei comitati della Città di Giaveno, bacheche per le affissioni cartacee di comunicazioni, avvisi o altro materiale, concernenti temi connessi alle loro attività. Sono esclusi argomenti di propaganda politica locale e nazionale.



CITTA' DI GIAVENO
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
www.comune.giaveno.to.it

Art. 11

L'utilizzo delle bacheche è subordinato all'accettazione del presente Regolamento da parte dei responsabili delle associazioni, dei gruppi e dei comitati. A tale scopo è istituito il Registro dei soggetti utilizzatori tenuto presso l'area Amministrativa - servizio Segreteria generale. I soggetti che dovessero violare il Regolamento potranno essere esclusi dall'utilizzo delle bacheche.

Art. 12

Le affissioni in bacheca dovranno riportare a margine la data di affissione.

Art. 13

Di ogni affissione è responsabile in prima persona il soggetto appositamente designato dall'associazione, gruppo o comitato all'atto dell'assegnazione della bacheca.

L'affissione materiale e le responsabilità per i contenuti delle stesse sono a carico delle associazioni, dei gruppi e dei comitati.

L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi coinvolgimento e responsabilità sia sui contenuti, sia sulle operazioni di affissione.

Art. 14

La bacheca è concessa a titolo gratuito alle associazioni locali prive di scopo di lucro, ai gruppi ed ai comitati, secondo modalità e criteri che tengano conto della rappresentatività e del radicamento nel territorio quali:

- sede principale o sezione staccata nel territorio,
- numero di tesserati residenti nel territorio,
- numero e qualità delle attività o iniziative svolte sul territorio, con particolare attenzione le attività svolte in convenzione o con il patrocinio del comune Giaveno.

Con deliberazione della giunta comunale sono individuati ulteriori criteri di dettaglio. Per territorio si intende quello relativo ai comuni ricadenti nella Val Sangone.

Art. 15

L'uso della bacheca è concesso per un periodo di cinque anni; alla scadenza si procederà ad una nuova assegnazione.

La concessione all'uso è valida unicamente per il periodo per cui viene concessa e per lo spazio ed il luogo esattamente indicati nella stessa.

Per la prima assegnazione la concessione verrà rilasciata a favore degli attuali concessionari che confermino l'intenzione di avvalersi della bacheca entro 30 giorni da apposita comunicazione.

Per le assegnazioni successive i soggetti aventi titolo potranno in ogni tempo fare domanda di concessione, sottoscritta da chi ha la legale rappresentanza, ovvero da persona da questi delegata nelle forme di Legge.

L'ufficio competente, sulla base delle bacheche disponibili, formerà di volta in volta una graduatoria sulla base dei criteri indicati nel presente regolamento o nella deliberazione della giunta e provvederà



CITTA' DI GIAVENO
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
www.comune.giaveno.to.it

all'assegnazione degli spazi con atto formale, sottoscritto per accettazione dal presidente o responsabile legale, indicante il numero d'ordine e il luogo della bacheca, la data di scadenza della concessione, l'obbligo di rispettare il presente regolamento e le altre disposizioni che potranno in ogni momento essere adottate dall'Amministrazione comunale.

Tenuto conto del numero limitato degli spazi a disposizione, è fatto divieto di concedere più di una bacheca allo stesso soggetto, considerato nelle sue articolazioni o componenti interne.

PARTE III
DISPOSIZIONI COMUNI ALLE PARTI PRECEDENTI

Art. 16

La manutenzione ordinaria della bacheca (pulizia, sostituzione vetro, sostituzione del materiale esposto ecc.) è a carico dei concessionari.

Nel caso necessitano opere di ripristino a causa di atti vandalici e/o di atti di violenza per odio denunciati all'autorità di pubblica sicurezza, il relativo onere sarà sostenuto dal Comune con rivalsa di tutti i danni su chi ha commesso l'atto illecito.

E' vietata l'esposizione di materiale con finalità commerciali.

Qualora sia svolta attività pubblicitaria a fini commerciali all'interno delle bacheche, saranno applicate le disposizioni vigenti in materia di pubblicità e pubbliche affissioni e di ogni altra norma vigente in materia.

Art. 17

Il concessionario che non provvede ad affiggere materiale nuovo per 4 (quattro) mesi consecutivi perde il diritto all'assegnazione.

In caso di cessazione della propria attività o in caso di rinuncia all'uso della bacheca, il concessionario decade dalla concessione e dovrà provvedere all'immediata restituzione delle chiavi all'Ufficio comunale preposto.

Tale norma non trova applicazione nei confronti dei gruppi consiliari.

Art. 18

La dislocazione delle bacheche è operata dalla giunta comunale con apposita deliberazione in base agli spazi disponibili e alla necessità di garantire la massima visibilità.

La concessione può essere effettuata anche per un solo lato della bacheca.

All'interno delle stesse dovrà essere apposta una targhetta di dimensioni cm 10 x 5 con l'indicazione del numero identificativo della bacheca e la denominazione del gruppo, partito, associazione o comitato assegnatario.

Il Comune con atto motivato, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento il provvedimento di assegnazione, ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.



CITTA' DI GIAVENO
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
www.comune.giaveno.to.it

La Polizia Municipale è incaricata della vigilanza del presente Regolamento limitatamente al materiale esposto nelle bacheche di cui la Parte II